

**TRIBUTI – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(in seduta pubblica)**

**PREMESSO** che con propria deliberazione n. 27 del 08/02/1999 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs.vo 446/97;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione n. 12 del 04/02/2003 con la quale sono state introdotte modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento, per renderlo conforme alle disposizioni legislative intervenute successivamente sulla materia e per formulare in maniera più precisa alcune disposizioni;

**VISTI:**

- l'art. 7 comma 1 del D. Lgs.vo 504/92, che contempla le esenzioni dall'imposta, ed in particolare la lett. i), in base alla quale sono esenti "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222;
- l'art. 59 comma 1 lett. c) del D. Lgs.vo 446/97 in tema di potestà regolamentare in materia di I.C.I., che consente al Comune di "stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore";
- l'art. 7, comma 2 bis, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) si rende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;

**RITENUTO** opportuno avvalersi della potestà regolamentare di cui sopra, al fine di limitare i casi di esenzione ai soli fabbricati dei soggetti indicati che, oltre ad essere utilizzati per le finalità contemplate dalla norma, siano anche posseduti dai medesimi;

**VISTO** inoltre l'art. 59 comma 1 lett. e) del D. Lgs.vo 446/97 sopraccitato che stabilisce che i comuni possono "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela" e dato atto che si ritiene di dovere utilizzare questa facoltà con riferimento unicamente al caso in cui si verifichi un reciproco scambio fra parenti in linea retta di primo grado, (genitore che abita l'unità immobiliare posseduta dal figlio e figlio che abita l'unità immobiliare posseduta dal genitore), in quanto in questo caso si ritiene eccessivamente penalizzante la norma di legge che non consente l'applicazione di alcuna agevolazione (infatti, per legge, le agevolazioni spettano

solo in caso di identità tra soggetto passivo ICI e soggetto dimorante in una determinata unità immobiliare);

**RITENUTO** pertanto di dovere procedere alla modificazione del regolamento in vigore, per le motivazioni suddette ed infine di correggere l'art. 2 in quanto, per errore, tale disposizione è riferita anche alle persone giuridiche, mentre invece, in base alle norme richiamate dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs.vo 446/97, deve riferirsi unicamente alle persone fisiche;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 22, contrari n. 1 (Apicella), astenuti n. 12 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord, Popolari Europei), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Panzanelli, Valz Blin e Zappalà;

### **DELIBERA**

1. Di apportare al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I." approvato con propria deliberazione n. 27 del 08/02/1999 e rettificato con propria deliberazione n. 12 del 04/02/2003, le rettifiche ed integrazioni di cui all'allegato di lettera a);
  2. Di riapprovare il testo complessivo del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nel testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
  3. Di dare atto che copia conforme del presente provvedimento e dell'allegato regolamento sarà inviato per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al Ministero delle Finanze al seguente indirizzo: Ministero delle Finanze- Dipartimento Entrate- Direzione centrale- Fiscalità locale- Viale Europa- ROMA Eur.
-